



COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

Via S. Boagno 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 10 del 29 febbraio 2016

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione aliquote – detrazioni – assimilazioni – anno 2016

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di febbraio alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	BARLO	STEFANO	SI	
3	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
4	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
5	CHIERRONI	LUIGI	SI	
6	ABATE	JACOPO	SI	
7	AMENDUNI	MATTEO	SI	
8	DAMELE	ELISA	SI	
9	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
10	CAPPA	PAOLO	SI	
11	GINELLI	NATALIA	SI	
12	BELTRAME	MARCO	SI	
13	CORSO	ANNA	SI	
TOTALE			13	==

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMUP) – Determinazione aliquote – Detrazioni – Assimilazioni – Anno 2016.

Il **Sindaco**, Sig. Renato Zunino, cede la parola all'Assessore Stefano **Barlo** il quale svolge la seguente relazione:

“Per le ragioni meglio specificate in precedenza anche le aliquote dell'IMUP non subiranno modifiche salvo la rettifica della declaratoria stabilita per l'anno 2015 laddove venivano assimilate alle prime case gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta con un Isee non superiore a € 15.000, infatti dal 2016 non è più possibile attivare tale assimilazione. La norma già prevede una riduzione del 50% sull'imponibile per i contribuenti che ne abbiano i requisiti. In relazione alla possibile riduzione del numero di soggetti che potranno usufruire di tale nuova agevolazione abbiamo deciso di lasciare invariata l'aliquota ridotta allo 0,76% per le casistiche appunto dei comodati in linea retta entro il primo grado e collaterale entro il secondo.

Quindi per l'anno 2016, si porta all'approvazione la conferma sostanziale del quadro tariffario IMUP invariato rispetto all'anno 2015 che si può così riassumere:

Essendo la prima casa esente, si conferma pertanto l'aliquota agevolata del 0,3% (prima casa) per le abitazioni principali, - limitatamente alle fattispecie residuali soggette, che sono quelle di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti), nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente. Allo stesso modo l'aliquota agevolata vale per le pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e cantine), C/6 (autorimesse) e C/7 (posti auto) (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Continua a valere la detrazione per prima casa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, pari euro 200,00.

Si mantiene quindi, l'aliquota dello 0,76%: per le abitazioni locate, per quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, nonché per quelle concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che vi abbiano acquisito la residenza, adibendole ad abitazione principale.

Infine per gli immobili diversi dalle abitazioni e per le abitazioni tenute a disposizione non locate (seconda case) l'aliquota anche il 2015 è pari allo 0,96%.

Si ripropone inoltre a tutti gli effetti, l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (per esempio la casa di riposo).

Il gettito totale previsto e' pari a 4.347.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, stimato in € 1.021.000,00). Non avrei altro da dire.

Sindaco: Ci sono interventi? Cappa ha già fatto una dichiarazione credo per tutte ...

Consigliere Cappa: In questo caso non è l'applicazione di una tariffa, in questo caso è il regolamento no?

Assessore Barlo: No, qui sono le tariffe ...

Consigliere Cappa: Giusto, giusto, ha ragione, ho invertito io

Assessore Barlo: Sono le tariffe confermate ..

Consigliere Ginelli: Scusate, nel deliberato, nel primo paragrafo del deliberato, terzo ... nello 0,76 ci sono all'ultimo pezzo "possedute dai cittadini italiani non residenti sul territorio (il solito AIRE) .."

e poi manca, alla fine, "non risultano locato o dato in comodato d'uso" così come viene citato nel regolamento all'articolo 3 comma 8

Assessore **Barlo**: Nella delibera quindi

Consigliere **Ginelli**: Nella delibera, nel pezzo deliberato

Sindaco: Va bene, lo possiamo aggiungere. Va bene, allora chi approva alzi la mano; chi si astiene? Chi vota contro? L'immediata esecutività: chi vota contro?

Il Consigliere **Cappa**, come già preannunciato nella discussione relativa alla precedente deliberazione di approvazione dell'addizionale IRPEF, conferma la propria dichiarazione di voto contraria per tutte le pratiche riguardanti l'approvazione di tariffe ed aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione svolta dall'Assessore Stefano Barlo e la breve discussione che ne è seguita;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. n. 06 del 04/04/2014 e sue modifiche e integrazioni (di seguito Regolamento comunale);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29/02/2016 con cui sono state in ultimo approvate le modifiche al Regolamento comunale IMUP;

VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7/4/2015, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della L. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

ATTESO CHE i terreni presenti sul Comune di Celle Ligure in base alla Circolare suddetta risultano essere completamente esenti, a prescindere dalla loro utilizzazione;

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della citata L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 09
Voti contrari n. 04 (Consiglieri Beltrame, Corso, Cappa e Ginelli)

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2016**, così di seguito:

ALIQUOTE

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,30%
Immobili produttivi iscritti nella categoria C1 e C3 i cui proprietari siano sottoscrittori di Patto di Area di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2/1/2007 e lochino tali immobili a canone concordato o rinnovino i contratti di locazione in essere lasciandoli invariati o diminuendone i canoni.	0,48%
Limitatamente alle abitazioni: - Locate. - Concesse in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado che vi abbiano acquisito la residenza, adibendole ad abitazione principale. - Possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso.	0,76%
Immobili diversi dalle abitazioni e abitazioni tenute a disposizione non locate.	0,96%

DETRAZIONI

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le relative pertinenze e per gli immobili assimilati, non esenti; si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ASSIMILAZIONI

E' assimilata a tutti gli effetti, all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- 2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di dare atto che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette aliquote, il gettito stimato ammonta a € 4.347.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimato in € 1.021.000,00;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;


Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 09 voti favorevoli e n. 04 voti contrari (Consiglieri Beltrame, Corso, Cappa e Ginelli), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN
ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure _____

Il Responsabile Servizio
Tributi - Attività Prod. – Personale
Eugenio Alipede



PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
E CONTABILITA' IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 17/02/16

Il Responsabile Servizio
Finanziario
Anna Dolla

